



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 2264 /I/CPGT

Delibera n. 406/2026

Il Consiglio nella seduta del 24.03.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere: C.M. FERRI;

richiamata la delibera consiliare n. 336 del 03/03/2026, con la quale è stato esitato un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva, presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria** di:

- **n. 3 PS** presso la **sede centrale**;
- **n. 11 GT** presso la **sede centrale**;
- **n. 12 GT** presso la **sede staccata di Reggio Calabria**;

rilevato che con la richiamata delibera sono stati applicati in via non esclusiva n. 3 PS e n. 5 GT, come ivi specificato;

vista la nota acquisita con prot. 2264 del 26/02/2026, con la quale il **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria** ha trasmesso il decreto di applicazione interna alla sezione VI, quale PS, della Dott.ssa Ginevra CHINE', titolare della VII sezione, rappresentando che per effetto di tale decreto l'esigenza dei Presidenti di Sezione per i quali è stata richiesta l'applicazione esterna si riduce da tre a due;

considerato che dei tre PS applicati con la citata deliberazione consiliare n. 336 del 03/03/2026, il **dott. Piero SANTESE** è quello con minor anzianità nella carica, e che deve quindi essere cessato;

considerato tuttavia che al richiamato interpello il **dott. Piero SANTESE** aveva partecipato in subordine anche per la carica di Giudice Tributario, e pertanto la sua applicazione può proseguire con tale carica in quanto il numero dei partecipanti applicati per la qualifica di **GT** si è rilevato **inferiore a quello bandito**

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni n. 6 del 10/12/2024 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Per quanto in motivazione,

- di revocare l'applicazione non esclusiva quale **PS** del **dott. Piero SANTESE** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria**, disposta con la delibera consiliare n. 336 del 03/03/2026;

- di disporre la prosecuzione dell'applicazione non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria** del **dott. Piero SANTESE** con la carica di **GT**, sino alla naturale scadenza della medesima.

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14, Legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul **sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria**.

LA PRESIDENTE
Firmatario1